



Statuti di ChiroSuisse

Agosto 2025

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

1. ChiroSuisse è un'associazione con sede a Berna.
2. L'associazione si fonda sui presenti statuti e sull'art. 60 segg. del CC.

Art. 2 Scopo

1. L'associazione ha come scopo:
 - a. rappresentare i chiropratici davanti al pubblico, alle autorità e ad altre istituzioni;
 - b. impegnarsi per una sanità svizzera efficiente e orientata al paziente e informare il pubblico sulla chiropratica;
 - c. promuovere l'efficacia, appropriatezza ed economicità delle prestazioni chiropratiche;
 - d. promuovere e sostenere la ricerca chiropratica;
 - e. assicurare e promuovere la qualità della formazione professionale in chiropratica (formazione, formazione postlaurea e formazione continua);
 - f. tutelare e promuovere gli interessi professionali ed economici, la libertà e l'indipendenza dei propri membri;
 - g. promuovere e consolidare l'intesa collegiale fra i propri membri;
 - h. instaurare e mantenere rapporti di fiducia e buone relazioni con altri gruppi professionali, in particolare con le professioni mediche.
2. L'associazione garantisce il rispetto del proprio codice deontologico e dei regolamenti sulla formazione postlaurea e continua.
3. L'associazione mantiene contatti con istituti che si occupano di ricerca, nonché di formazione di base, formazione professionale postlaurea e formazione continua dei chiropratici e di altro personale medico in Svizzera e all'estero.

II. Affiliazione

Art. 3 Categorie di affiliazione

L'associazione prevede le seguenti categorie di affiliazione:

- a. membri attivi;
- b. assistenti;
- c. membri straordinari;
- d. membri passivi;
- e. membri onorari;
- f. persone giuridiche;
- g. studenti di chiropratica
- h. chiropratici dipendenti

Art. 4 Membri attivi

1. Possono essere ammessi come membri attivi i chiropratici che:
 - a. soddisfano i requisiti per praticare in Svizzera ai sensi della LAMal;
 - b. godono di ottima reputazione.
2. Hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 5 Assistenti

1. Possono affiliarsi come assistenti gli studenti che hanno superato l'esame federale di chiropratica e stanno svolgendo la formazione postlaurea presso l'Accademia Svizzera di Chiropratica.
2. Hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 6 Membri straordinari

1. Possono diventare membri straordinari:
 - a) membri di un'altra associazione di chiropratica.
 - b) ricercatori o docenti con incarico a tempo indeterminato presso un dipartimento di medicina chiropratica di un'università svizzera.
2. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

3. Sono soggetti alle disposizioni dell'associazione in materia di formazione continua e assicurazione della qualità.

Art. 7 Membri passivi

1. I membri che abbandonano definitivamente l'attività professionale possono diventare membri passivi.
2. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8 Membri onorari

1. Possono diventare membri onorari coloro che hanno reso un contributo straordinario alla promozione della chiropratica.
2. Hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8^{-bis} Persone giuridiche

1. Gli ospedali e altri istituti sanitari possono diventare membri dell'associazione.
2. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8^{-ter} Studenti di chiropratica

1. Studenti di chiropratica
2. Non hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8^{-quater} Chiropratici dipendenti

1. Possono essere ammessi come chiropratici dipendenti:
 - a. i chiropratici in possesso di un diploma federale o riconosciuto a livello federale in chiropratica che non soddisfano (ancora) i requisiti per l'esercizio della professione ai sensi della LAMal in Svizzera e che attualmente non stanno frequentando la formazione postlaurea presso l'Accademia Svizzera di Chiropratica;
 - b. che godano di una reputazione irrepreensibile.

Art. 9 Ammissione, uscita ed espulsione dei membri attivi

1. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo all'attenzione dell'Assemblea generale.

2. L'Assemblea generale può vincolare l'ammissione dei membri a determinate condizioni, in particolare a una quota d'adesione.
3. L'ammissione deve essere approvata da due terzi dei membri presenti all'Assemblea generale.
4. L'Assemblea generale ha la facoltà di negare l'ammissione.
5. Gli assistenti diventano membri attivi quando hanno superato l'esame finale. Su richiesta del Consiglio direttivo, la loro ammissione come membri attivi deve essere approvata dall'Assemblea generale successiva.
6. I membri possono comunicare per iscritto la propria uscita dall'associazione a fine giugno o fine dicembre, rispettando un preavviso di tre mesi.
7. Fino alla propria uscita, il membro uscente deve adempiere ai propri obblighi, segnatamente a quelli di natura finanziaria.
8. In casi particolari (ad es. malattia grave, età avanzata, decesso) e su richiesta, il Consiglio direttivo può rinunciare ad applicare i punti 9.6. e 9.7.
9. L'espulsione di un membro viene decisa dall'Assemblea generale su richiesta della Commissione deontologica o del Consiglio direttivo.

Art. 10 Gruppi regionali

1. I membri dell'associazione appartenenti alla stessa regione possono fondare gruppi regionali previa comunicazione al Consiglio direttivo, che ne deve approvare gli statuti.
2. Gli obiettivi dei gruppi regionali sono allineati con quelli dell'associazione e integrati da obiettivi di rilevanza regionale.
3. I gruppi regionali informano per iscritto l'associazione delle proprie attività, della propria gestione e delle proprie decisioni.
4. Gli obiettivi dei gruppi regionali sono:
 - a. promuovere la collegialità;
 - b. fare formazione continua;
 - c. organizzare i circoli di qualità;
 - d. discutere delle questioni importanti davanti all'Assemblea

- generale;
- e. discutere e deliberare nell'ambito delle competenze conferite loro dall'Assemblea generale e dal Consiglio direttivo;
- f. organizzare un servizio d'emergenza regionale.

Art. 11 Quote

1. a. Le quote dei membri attivi sono fissate ogni anno dall'Assemblea generale.
b. Le richieste di riduzione individuale delle quote vengono valutate in base a un regolamento approvato dall'Assemblea generale.
2. Per agevolare l'ingresso nella libera professione, nei primi dodici mesi successivi al superamento dell'esame finale le quote ordinarie sono ridotte del 50%.
3. Le quote degli altri membri sono fissate dal Consiglio direttivo.

Art. 11^{-bis} Obbligo di notifica

I membri che assumono un chiropratico (attività dipendente) devono comunicarlo immediatamente a ChiroSuisse.

III. Organizzazione

Art. 12 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Consiglio esecutivo;
- d. la Commissione deontologica;
- e. i revisori;
- f. la segreteria

Art. 13 Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.
2. L'Assemblea generale **ordinaria** si tiene una volta all'anno.
3. Il Consiglio direttivo la convoca per iscritto con almeno 20

giorni di preavviso; l'invito include l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea.

4. L'Assemblea generale **straordinaria** può essere convocata dal Consiglio direttivo in qualsiasi momento. Deve essere convocata se la precedente Assemblea generale ha deliberato di tenere un'Assemblea generale straordinaria o se lo richiede un quinto dei membri. Viene convocata con almeno dieci giorni di preavviso. L'ordine del giorno deve essere comunicato per iscritto.
5. È possibile tenere assemblee generali virtuali, ma è comunque obbligatorio tenere un'assemblea generale in presenza una volta all'anno.

Art. 14 Disposizioni comuni per l'Assemblea generale

1. Le Assemblee generali possono deliberare se è presente un quarto dei membri. Nel caso di un'assemblea generale tenutasi in modalità virtuale, si considera presente chi ha partecipato alla votazione.
2. Le decisioni delle Assemblee generali sono vincolanti per tutti i membri.
3. L'Assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione. Se questi è impossibilitato a partecipare, lo sostituisce il vicepresidente o un presidente nominato dall'Assemblea generale.
4. Salvo diverse disposizioni degli statuti, le delibere sono adottate con maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente.
5. Le elezioni avvengono con maggioranza assoluta al primo turno di votazione e con maggioranza relativa al secondo turno.
6. Elezioni e votazioni avvengono con scrutinio segreto se lo richiede un terzo dei membri presenti.
7. Le mozioni devono pervenire alla segreteria dell'associazione al più tardi sei settimane prima dell'Assemblea generale.

8. I punti all'ordine del giorno non riportati nell'invito possono essere trattati solo con il consenso di due terzi dei membri presenti e del Consiglio direttivo. Le modifiche agli statuti non possono essere deliberate se non sono riportate nell'invito.
9. Il verbale dell'Assemblea generale viene redatto e inviato a tutti i membri.

Art. 15 Compiti dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale svolge i seguenti compiti:
 - a. eleggere il presidente, il tesoriere e gli altri membri del consiglio direttivo;
 - b. designare i revisori;
 - c. approvare il verbale dell'ultima Assemblea generale;
 - d. approvare il rapporto annuale del Consiglio direttivo;
 - e. approvare il bilancio annuale e la relazione di revisione;
 - f. deliberare sulle spese dell'associazione non previste dal budget;
 - g. approvare il budget;
 - h. deliberare sulle quote dei membri attivi;
 - i. eleggere i membri della Commissione deontologica, il presidente e il vicepresidente di quest'ultima;
 - j. prendere atto del rapporto annuale della Commissione deontologica;
 - k. ammettere ed espellere membri;
 - l. deliberare su ricorsi contro decisioni della Commissione deontologica;
 - m. approvare modifiche agli statuti;
 - n. approvare il regolamento sulla formazione postlaurea.
2. Le Assemblee generali straordinarie possono deliberare anche su uno o più punti riportati al n. 1 se previsto dall'ordine del giorno.

Art. 16 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si compone di almeno sette membri eletti per due anni e rieleggibili.
2. Nell'elezione dei membri del Consiglio direttivo va tenuto conto della necessità di rappresentare tutte le regioni del Paese.
3. Per quanto possibile, i presidenti dei gruppi regionali vengono eletti

membri del Consiglio direttivo, evitando che le regioni vengano rappresentate due volte.

4. Con l'eccezione del presidente e del tesoriere, il Consiglio direttivo si auto-organizza e disciplina il diritto di firma.

Art. 17 Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo gestisce gli affari correnti e quelli non affidati all'Assemblea generale. In aggiunta svolge i compiti che gli sono stati assegnati dall'Assemblea generale. In particolare è autorizzato a:
 - a. convocare l'Assemblea generale;
 - b. ammettere gli assistenti con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale;
 - c. sottoporre richieste di ammissione ed espulsione all'Assemblea generale;
 - d. designare dei chiropratici quali delegati presso istituzioni con cui l'associazione intrattiene rapporti.
2. designare dei chiropratici quali delegati presso istituzioni con cui l'associazione intrattiene rapporti. Può designare gruppi di lavoro e gruppi di studio per lo svolgimento di incarichi.
3. Può eleggere fra i propri membri un secondo vicepresidente, avvalersi di esperti e consulenti legali e assumere personale ausiliario.
4. Può istituire un Consiglio esecutivo incaricato della preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo e di altre attività. Il Consiglio esecutivo è composto almeno dal presidente, dal vicepresidente e/o dal tesoriere.
5. Viene convocato per iscritto dal presidente; segue un ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio direttivo devono essere indette quando ne fanno richiesta quattro dei suoi membri.
7. Può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate con maggioranza semplice.
8. Fra una riunione e l'altra è possibile deliberare tramite circolare se richiesto da tre membri del Consiglio direttivo. Tali delibere richiedono la maggioranza assoluta.

9. Le delibere del Consiglio direttivo e quelle tramite circolare sono riportate nel verbale.

Art. 18 Revisori

1. La revisione dei conti è effettuata da un fiduciario.
2. Il revisore controlla i conti, la loro conformità alla contabilità e la loro regolare gestione. Presenta una relazione all'Assemblea generale e ha la facoltà di effettuare verifiche della contabilità nel corso dell'anno.
3. Il revisore viene designato per due anni e può essere nuovamente designato.

Art. 19 Commissione deontologica

1. La Commissione deontologica si occupa delle indagini richieste dal Consiglio direttivo, del presidente di ChiroSuisse, del CEO di ChiroSuisse, dei membri o di terzi (pazienti) e valuta le violazioni delle disposizioni di ChiroSuisse da parte dei membri. La Commissione deontologica è composta dal presidente, dal vicepresidente e da sei membri, due dei quali provenienti dalla Svizzera tedesca, due dalla Svizzera francese e due dalla Svizzera italiana.
2. La Commissione deontologica è composta dal presidente, dal vicepresidente e da sei membri, due dei quali provenienti dalla Svizzera tedesca, due dalla Svizzera francese e due dalla Svizzera italiana.
3. Dei casi sottoposti alla Commissione deontologica decidono il presidente e due suoi designati - quattro nei casi più complessi.
4. La procedura è disciplinata da un regolamento formulato dal Consiglio direttivo.

Art. 20 Arbitrato

1. La Commissione deontologica può fungere da collegio arbitrale per la qualificazione giuridica delle controversie fra membri o dei relativi aventi causa se la controversia è connessa all'esercizio della professione.
2. Le questioni procedurali sono disciplinate nel Codice di procedura civile svizzero (CPC, RS 272), art. 353 segg.

Art. 21 Segreteria

1. La segreteria è l'organo esecutivo di ChiroSuisse, controllato dal Consiglio direttivo.
2. È composta da un direttore e da altri collaboratori.
3. Il direttore gode di voto consultivo nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 22 Compiti della segreteria

1. Il Consiglio direttivo stabilisce i compiti della segreteria e le competenze del direttore.

IV. Finanze

Art. 23 Introiti

1. Gli introiti dell'associazione constano soprattutto di:
 - a. quote dei membri attivi;
 - b. quote degli altri membri stabilite dal Consiglio direttivo;
 - c. quote di adesione stabilite dall'Assemblea generale;
 - d. redditi da capitale;
 - e. sovvenzioni, donazioni, lasciti e altre sovvenzioni volontarie.
2. È possibile raccogliere contributi straordinari per finanziare attività straordinarie dell'associazione.

Art. 24 Competenze finanziarie

1. Le competenze finanziarie sono disciplinate come segue:
 - a. le spese fuori budget che non superano l'importo totale di CHF 20'000.-- sono di competenza del presidente;
 - b. i compiti fuori budget che non superano l'importo totale del 10% del budget sono di competenza del Consiglio direttivo, metà di tale somma è di competenza del Consiglio esecutivo.
2. le spese che superano gli importi indicati al punto 1 sono di competenza dell'Assemblea generale.

Art. 25 Passività

1. Le passività dell'associazione riguardano solo il patrimonio dell'associazione stessa.
2. I membri non ne rispondono personalmente.

V. Modifiche agli statuti, scioglimento dell'associazione, disposizioni finali

Art. 26 Modifiche agli statuti

1. Le modifiche agli statuti possono essere deliberate solo da un'Assemblea generale convocata a tale scopo.
2. Richiedono la maggioranza di tre quarti dei membri presenti; deve essere presente almeno il 51% dei membri. Se non si raggiunge il quorum, viene convocata una seconda Assemblea generale che può deliberare modifiche agli statuti con la maggioranza di tre quarti dei membri presenti.

Art. 27 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea generale convocata a tale scopo.
2. All'Assemblea generale incaricata di votare lo scioglimento dell'associazione devono essere presenti tre quarti dei membri. Se necessario, deve essere convocata una seconda Assemblea generale.
3. La delibera di scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di tre quarti dei membri presenti.
4. I membri presenti decidono come utilizzare il patrimonio dell'associazione con una maggioranza di due terzi. Se non è possibile giungere a una decisione, il patrimonio viene assegnato al gruppo regionale più importante che deve utilizzarlo per promuovere la chiropratica in Svizzera.
5. L'Assemblea generale che delibera lo scioglimento può nominare dei liquidatori. Se non vengono nominati liquidatori, tale compito spetta all'ultimo Consiglio direttivo.

Art. 28 Denominazioni

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale l'8 settembre 2005.

Fa fede il testo in tedesco.

Davos, 8 settembre 2005

ChiroSuisse

Il vicepresidente:

La direttrice:

Dr. Alexandre Emery

Sabine Schläppi

Modifiche:

Assemblea generale del 12 maggio 2007

Assemblea generale del 16 settembre 2010

Assemblea generale dell'8 settembre 2011

Assemblea generale del 15 maggio 2014

Assemblea generale del 7 settembre 2017

Assemblea generale del 6 settembre 2018

Assemblea generale del 6 settembre 2019

Assemblea generale del 10 settembre 2020

Assemblea generale del 6 maggio 2021

Assemblea generale del 5 maggio 2022

Assemblea generale del 1° settembre 2022

Assemblea generale del 4 maggio 2023

Assemblea generale del 28 agosto 2025